

Regolamento Comunale della tradizionale “Carrese” Di San Leo a San Martino in Pensilis

Approvato con deliberazione consiliare con n° 13 del 12 aprile 1995 e coordinato con le modifiche apportate con deliberazioni consiliari n° 5/bis del 23.02.1996 , n° 18 del 28.02.1997 , n° 12. del 26.02.2007, n° 22 del 31.03.2007, n° 7 del 29.02.2008, n° 7 del 14.02.2009, n° 33 del 25.09.2009, n. 4 del 27.02.2010

TITOLO PRIMO- DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1°- Applicazione

Il presente regolamento disciplina lo svolgimento della tradizionale Carrese che si svolge nel Comune di San Martino in Pensilis dal 29 Aprile al 02 Maggio di ogni anno, da tempo immemorabile, in onore e devozione del Patrono SAN LEO.

Art.2°- specificazione

Si identifica come Carrese l'insieme di manifestazioni, civili e religiose, in appresso individuate, che culminano il giorno del due di Maggio con la processione in onore di SAN LEO.

Art. 3- finalità

La finalità della Carrese è quella di determinare quale parte della cittadinanza, organizzata in “carri”, ha l'onore di condurre processione su un “Carro vestito”, il mezzo busto sacro del Santo Protettore, SAN LEO, ed il parroco.

Art. 4- delle Componenti

La Carrese di San Martino in Pensilis si individua nelle seguenti manifestazioni:

1. la “laudazione delle strade” e lo “sparo” che hanno svolgimento il giorno ventinove del mese di Aprile;
2. la Corsa dei carri che ha svolgimento il giorno trenta del mese di Aprile;
3. la laudazione dei carri “vestiti” che ha svolgimento il giorno del primo di Maggio;
4. la partecipazione dei carri “vestiti” alla processione in onore di SAN LEO, il giorno due del mese di maggio.

TITOLO SECONDO- DISCIPLINA DELLE MANIFESTAZIONI

Art. 5 - della laudazione delle strade

I componenti i “carri” che prendono parte alla Carrese nel pomeriggio del giorno ventinove del mese di Aprile devono recarsi sul luogo denominato “bufalara”, presso la masseria Macrellino, al fine della distanza di un “carro” dall’altro, che deve essere di metri venticinque. Constatata la distanza, vengono tracciate sulla strada delle linee di vernice color bianco, che indicano la posizione di partenza di ogni “carro” da raggiungere il giorno del trenta Aprile. Dopo aver terminato la misurazione ed essersi soffermato sul luogo della partenza con animo amichevole, i componenti i “carri” iniziano la “laudazione delle strade”, dando precedenza al “carro” che ha avuto l’onore di condurre il “SACRO BUSTO” il giorno del due Maggio dell’anno precedente.

Art. 6- dello “sparo”

Nella tarda serata, non oltre le ore ventidue per il primo “carro”, del giorno ventinove del mese di Aprile, i componenti i “carri”, partendo dal luogo in cui hanno fissato la propria sede, procedono verso la Chiesa Madre di San Pietro Apostolo, in cui sono custodite le reliquie del Santo Patrono, sparando fuochi d’artificio. Giunti nei pressi della Chiesa, presso la porta principale, viene intonata, in onore di SAN LEO, la “CARRESE” con l’accompagnamento di chitarre acustiche. per tutto questo tempo e per quello necessario al ritorno nella sede si prosegue nell’esplosione di fuochi d’artificio e di mortaretti. L’ordine di cui si procede è inverso rispetto a quello di cui all’articolo precedente.

Art. 7 – della corsa dei carri

§ 1. – definizioni.

Sono denominati “carri” quelle organizzazioni informali di cittadini che intendono prendere parte alla Carrese in onore di SAN LEO e dare lustro alla propria parte portando in processione il busto sacro di SAN LEO, sul proprio carro.

Sono individuati come “carriero” coloro che durante la corsa prendono posto sul carro.

Sono individuati come “cavalieri” coloro che seguono a cavallo il carro.

E’ individuato come “cateniere” colui che, con l’aiuto di una fune, detta catena, precedendo i buoi aggiogati, li guida.

Sono individuati come personale di servizio coloro che, a piedi, sono impegnati alla partenza e al cambio dei buoi.

§ 2. – partecipanti.

Possono partecipare alla Carrese un numero massimo di tre Carri. Il terzo Carro, allorché venga a costituirsi, non potrà prendere il nome di Giovani e Giovanotti. Questi due fanno parte di diritto, l’altro deve fare comunicazione della propria partecipazione, soltanto per il primo anno, al Sindaco, quattro mesi prima del trenta Aprile e deve disporre come minimo di cinque buoi ed avere l’adesione minima di quattordici cavalieri e un cateniere.

§ 3. – ordine di partenza.

Assume la prima posizione di partenza il “carro” che ha avuto l’onore l’anno precedente di portare il busto di SAN LEO durante la processione del due di Maggio; il secondo posto il “carro” che durante la medesima processione lo precede ed il terzo posto, sempre il “carro” che partecipa alla Carrese per la prima volta o che non partecipa alla processione del due di Maggio.

In presenza di due “carri” partecipanti alla Carrese, il “carro” che l’anno precedente non ha preso parte alla processione del due di Maggio assume il posto riservato al terzo carro.

§ 4. – assetto del carro durante la gara

a) Ogni “carro” durante la corsa deve essere trainato da due buoi e composto complessivamente da venti “cavalieri”, con una quota massima di forestieri non superiore al venti per cento e da un numero massimo di tre “carrieri”. Non sono forestieri i nati in San Martino in Pensilis, i residenti in San Martino in Pensilis, *ovvero coloro che hanno avuto quale 1° residenza San Martino in Pensilis*. I cavalieri considerati residenti dovranno esserlo almeno da due anni.

b) *Si dispone che ogni carro può adoperare un massimo di 20 cavalieri e che il numero massimo dei forestieri, per ogni carro, non può essere superiore a 4 – ogni carro ha facoltà di sostituire un numero massimo di 6 (sei) cavalli all’altezza del tratturo;*

c) Un cavaliere può assumere la funzione di “cateniere”. I “cavalieri”, i “carrieri” e l’eventuale “cateniere” devono indossare apposita casacca con i colori del proprio “carro”, *è fatto obbligo agli stessi di indossare il casco protettivo”* .

d) I cavalieri possono prendere parte alla corsa secondo la seguente distribuzione:

* un numero massimo di otto possono essere presenti dalla partenza (bufalara);

* ad essi possono aggiungersi *al massimo altri* quattro dopo che il “carro” ha raggiunto il Calvario di Nuova Cliternia (dopo la prima nazionale, SS16);

* altri otto possono aggiungersi *all’altezza del Tratturo*.

e) *i cavalieri di ogni carro hanno l’obbligo di partecipare attivamente alla fase dinamica di corsa del loro carro. Da ciò discende che ove gli stessi abbiano condotte di gara il cui unico fine sia l’intralcio, anche solo potenziale, del carro avversario, saranno soggetti a squalifica.*

f) In caso di possibile incidente ai buoi è ammesso il cambio dell’assetto del “carro” per quanto riguarda il traino dello stesso: esso deve essere trainato da forza umana con l’assoluta esclusione di forza meccanica o di altra forza animale; è ammesso, invece, l’utilizzo di uno dei due buoi presenti sul tratturo necessari per il cambio. In caso contrario si incorre nella fattispecie nell’art. 11.

E’ data facoltà al “carro” fare uso del “cateniere”.

g) Ogni Associazione deve produrre entro le ore 12,00 le liste dei Partecipanti dividendo in maniera inequivocabile il Personale a piedi, dai Carrieri e dai Cavalieri. La lista dei cavalieri va divisa in maniera inequivocabile evidenziando il 20% dei forestieri. All’uopo ad ogni nominativo va attribuita: luogo e data di nascita.

§5. – dello svolgimento della corsa

- a) La Corsa dei Carri si svolge il giorno trenta del mese di Aprile. Il percorso di gara potrà essere modificato sino alle ore 12.00 *“del 25 aprile”*, ora entro la quale la Commissione formata dal Sindaco o suo delegato, dal responsabile dell’Ufficio tecnico comunale o suo delegato, effettua la verifica dello stesso, *tale termine non si applica alle operazioni di allocazione dei balloni sul tratturo che dovranno essere espletate entro le ore 11.00 del 30 aprile. Tale termine è, inoltre, derogato, ad insindacabile decisione del Sindaco, ove il percorso di gara sia impraticabile ed abbisogna di intervento di messa in sicurezza.*
- b) Essa ha inizio con la funzione religiosa della benedizione dei buoi e dei “carri” consacrata dal parroco in L.go Trinità, davanti alla Chiesa Collegiata di San Pietro Apostolo. I “carri” devono partecipare alla funzione religiosa entro le ore tredici e ripartire in direzione della partenza entro e non oltre le ore 13.30, per giungere alla partenza stessa entro le ore 16.30, pena l’esclusione della gara; tale principio non trova applicazione solo nel caso in cui uno dei “carri”, per ragioni non dipendenti dallo stesso, subisce la defezione e, comunque l’impossibilità, utilizzo di un bue; lo stesso, nel qual caso dovrà essere obbligatoriamente sostituito entro il termine indicato dal Giudice di gara.
- c) Con la protezione di SAN LEO essi si recano nel luogo in cui è fissata la partenza, procedendo in ordine inverso rispetto a quanto specificato al § 3 dell’Art.7 (ordine di partenza);

- d) in questa fase il personale di servizio non può superare il numero di venti unità per “carro”, riconoscibili da una casacca numerata, avente i colori del proprio “carro”; è fatto divieto a tale personale di detenere mazze, verghe ed oggetti similari;
- e) è tracciata sul terreno, a cinquanta metri dalla partenza del primo “carro”, una linea color gialla che segna il limite che impone al “carro” che l’abbia superata il divieto di fermarsi; in partenza la strada dovrà essere di larghezza pari a dieci metri e ciò a partire da venticinque metri oltre la striscia gialla e sino ad oltre venticinque metri dalla postazione dell’ultimo “carro”.
- f) essi assumono la posizione idonea alla partenza nel momento in cui i buoi abbiano superato con i piedi anteriori la linea di partenza che li compete e che il carro sia ad essa perpendicolare; tale constatazione è fatta dal Sindaco, che ricopre il ruolo di giudice unico, avvicinandosi alternativamente ai “carri”;
- g) constatata l’idoneità della partenza, il Sindaco procede al via gridando “Girate” e, quindi, sparando a salve un colpo di pistola;
- h) oltre alla tradizionale strada che dalla “bufalara” porta al “tratturo” ogni carro può fare uso di altra strada ad hoc costruita, tale che costeggi la strada primaria; la strada parallela o le strade parallele possono avere una sola apertura da determinare, quanto all’allocazione, a discrezione del secondo “carro” per la prima strada parallela e del terzo “carro” per l’eventuale seconda strada parallela. I carri all’altezza del Tratturo non possono cambiare la corsia precedentemente imboccata. In caso di impraticabilità delle strade parallele, all’altezza del Tratturo il 1° carro deve imboccare necessariamente la 1° corsia, il 2° carro la 2° corsia ed il 3° carro la 3° corsia, pena la squalifica.
- i) Il tratturo da metri venti circa dal posto conosciuto come “perazzello”, sarà diviso da adeguata staccionata lunga minimo metri quaranta. Prima della fine della staccionata stessa deve essere necessariamente effettuato lo “sgancio” pena la squalifica del carro. In caso di impraticabilità delle strade parallele, sarà disposta l’eliminazione dei primi due balloni posti sul “tratturo” a mò di staccionata, nei pressi del luogo denominato “perazzello”. Nel caso in cui vi è la presenza del terzo carro nella competizione, all’altezza del “tratturo” vanno costruite tre strade parallele divise da staccionate di balloni. La prima strada parallela che risulta essere canalizzata, ovvero la centrale, dovrà essere larga all’imbocco circa dieci metri e, alla ripartenza otto metri, nel punto ove possibile la ripartenza in direzione de paese. Le altre due strade – Ossia la 1° e la 3° dovranno essere larghe 6 metri fra il terzo e quarto ballone, vi deve essere uno spazio di due metri per consentire il passaggio dei cavalli del “carro” che prenderà la corsia centrale. I Carri sul tratturo potranno sostituire fino ad un massimo di sei cavalli. Nel caso in cui un “carro” sostituisse un numero superiore di cavalli a quello sopra indicato, sarà soggetto a squalifica. Le modifiche al presente Regolamento avranno validità solo e sino a quando parteciperanno alla gara tre “carri”; diversamente tornerà a trovare applicazione il Regolamento vigente sino alle modifiche odierne, apportate per consentire la partecipazione del terzo carro.
- j) il “carro” che prima oltrepassa il ponte che conduce a Largo Trinità, di fronte alla Chiesa Madre di San Pietro Apostolo ha l’onore di portare, il giorno del due di Maggio, il busto di SAN LEO, SS Protettore del paese di San Martino in Pensilis, in processione;
- k) i “carri”, entro mezz’ora dall’arrivo, possono presentare opposizione scritta e motivata oggettivamente su fatti che concernono la regolarità della corsa;
- l) il qualsiasi caso il riconoscimento e l’onore di cui alla lett. j) deve essere formalizzato entro un’ora e trenta dall’arrivo di ambedue i “carri” con atto in forma scritto di convalida della corsa a firma del Sindaco esposto all’albo pretorio, altrimenti l’onore di portare il giorno del due Maggio il mezzo busto sacro di SAN LEO compete per diritto al “carro” che si trova nella condizione di cui alla lett.j);
- m) il “carro” che ha ottenuto il riconoscimento di cui alla lettera l) ha il diritto di compiere il “giro del paese” esprimendo il trionfo per aver conquistato il privilegio di portare il busto

sacro di SAN LEO nella processione del due di Maggio. Esso deve essere accompagnato da apposita banda musicale ed un unico “carro” ha la facoltà di far suonare il motivo “PIAVE”. Tale diritto non può essere assunto da altro “carro” durante la Carrese.

Art. 8 – del primo maggio

I “carri” partecipanti alla carrese il giorno del primo Maggio, addobbati secondo il gusto dei propri componenti, nel primo pomeriggio, non oltre le ore diciassette per il primo “carro”, accompagnati dalla banda musicale, con i motivi come richiamati al punto m) dell’art. precedente, procedono alla laudazione, recandosi dal posto in cui il “carro” è stato “vestito” fino alla Chiesa Madre, dove ricevono la Benedizione. Dopodiché essi possono laudare singoli componenti il “carro” di particolare lustro, indi tornano nel luogo dal quale sono partiti. I “carri” lauderanno in senso inverso all’ordine di arrivo.

Art. 9 – della partecipazione alla processione del due Maggio

E’ fatto obbligo ai “carri” partecipanti la Carrese di prendere parte alla processione che si svolge il giorno due del mese di Maggio in onore e devozione del SS Patrono di San Martino in Pensilis, SAN LEO, addobbati come il giorno del primo di Maggio. Il “carro” di cui alla lettera J) dell’art. 7, riconosciuto ai sensi della lettera l) del medesimo articolo, ha il privilegio di condurre durante tutto il percorso della processione il mezzo busto sacro di SAN LEO accompagnato dal parroco; esso precede la sacra statua di SAN LEO portata a spalla. Gli altri “carri” partecipanti alla Carrese precedono a loro volta il primo “carro” seguendo in senso inverso il risultato della corsa. La processione in onore e lode di SAN LEO è il culmine e rappresenta la conclusione della Carrese di San Martino in Pensilis, in cui tutto il popolo si ritrova e si riconosce nei valori propri del Santo e da essi prende forza ed ispirazione.

TITOLO TERZO – DEL RAPPORTO CON I BUOI

Art. 10 – della tutela dei buoi

Dato atto che il fine ultimo della Carrese è da rintracciarsi in motivazioni culturali e religiose e che, mancando la volontarietà e l’intenzionalità di arrecare danno fisico ai buoi, di fatto non si ricade nella fattispecie dell’art. 727 del c.p., al contrario il rapporto tra uomo ed animale testimonia la profonda conoscenza e il rispetto delle attitudini di quest’ultimo. Al fine di rafforzare tale rapporto si precisa quanto segue:

- 1) E’ fatto obbligo al “carro” che partecipa alla Carrese di presentare, alla corsa dei carri del giorno trenta del mese di Aprile, buoi idonei alla corsa, in quanto a selezione della razza ed in quanto ad allenamento che non può essere inferiore a sessanta giorni computati dal trenta Aprile;
- 2) L’idoneità e l’attitudine del bue alla corsa va certificata dal veterinario all’uopo messo a disposizione dal Comune di San Martino in Pensilis;
- 3) Sono vietate tassativamente sostanze tali che possano ingenerare nel bue, destinato alla corsa, stati innaturali di eccitamento e di sforzo. Prima e dopo la corsa i buoi sono soggetti a visita veterinaria al fine dell’accertamento della violazione di tale norma;
- 4) E’ tassativamente interdetto l’uso di pungoli e di qualsiasi altro mezzo a stimolare il bue, il cui pungolo non può superare le dimensioni di mm 8 ad opera dei “cavalieri” appositamente addetti che non possono superare il numero di due. L’uso di verghe con pungoli di misura

superiore a quella prescritta sono ammessi solo al fine di spingere da dietro il carro; esse devono avere colorazione facilmente riconoscibile.

5) *E' fatto, altresì, divieto assoluto ai cavalieri di utilizzare pungoli elettrici.*

TITOLO QUARTO – NORME DISCIPLINARI

Art. 11 – della squalifica

Per squalifica si intende la perdita del privilegio di condurre in processione il busto sacro di SAN LEO per il “carro” individuato all’art. 7 punto j) [primo “carro” ad avere oltrepassato il ponte di via Porta San Martino] a favore del “carro” che per secondo può essere inquadrato nella fattispecie citata. Esso perde altresì le prerogative di cui al punto m) [Giro del paese]. Essa è comminata con atto scritto e motivato dal Sindaco.

La Squalifica di cui al punto I di questo articolo deve essere esplicitata immediatamente dal Sindaco a due testimoni all’uopo scelti, la squalifica di cui al punto II del medesimo articolo deve essere comminata dal Sindaco entro un’ora dall’arrivo dei carri.

Si commina la penalità della squalifica, se non espressamente citata negli articoli precedenti, tassativamente nei seguenti casi:

- I. Il “carro” che non si presenti al Largo Trinità per la benedizione entro le tredici e trenta e, al punto di partenza, entro le ore sedici e trenta, fatti salvi i casi di forza maggiore descritti all’art. 7 punto 5 lett. b), o per modifiche di tali orari decisi dal Giudice unico;
- II. Il “carro” che, non rispettando l’ordine del Sindaco di cui all’art. 7, §5, punto g) [ordine di partenza] parti prima dell’altro;
- III. Il “carro” che non partecipi alla processione del due di Maggio di cui all’art. 9;
- IV. Il “carro” che viola il punto 3 dell’art.10 [somministrazione agli animali di sostanze che ingenerano stati innaturali di eccitamento e di sforzo];
- V. Nel caso di non ottemperanza dell’art. 7 paragrafo quattro lett. b) e d).
- VI. Nei casi in cui all’art.7. par.5 [svolgimento della corsa] lett. h, quando: a) non si mantenga sulla parte della staccionata che gli compete; b) quando anche un cavaliere, superando la staccionata danneggi il “carro” avversario, quando un cavaliere, carriere o personale di servizio pungoli i buoi avversari nella fase del cambio e in tutti i casi in cui si arreca danno grave all’avversario.
- VII. *Nel caso in cui i cavalieri e/o i carrieri non indossano il casco protettivo, saranno squalificati per anni 3 (tre).*
- VIII. *Nel caso in cui i cavalieri utilizzano il pungolo elettrico, saranno squalificati per anni 3 (tre).*
- IX. *La squalifica per i cavalieri che abbiano condotte di gara il cui unico fine sia l’intralcio, anche solo potenziale, è di 3 (tre) anni.*
- X. *Il carro che nelle competizioni degli anni successivi utilizza carrieri e/o cavalieri soggetti a squalifica sarà a sua volta squalificato.*
- XI. *Per il mancato utilizzo del casco il Sindaco, anche di propria iniziativa, può, entro le ore 12.00 del 10 maggio, comminare le squalifiche individuali e la corrispondente sanzione economica al carro del trasgressore. Per le altre violazioni, i carri dovranno far pervenire, entro 1 ora dal termine della gara, ricorso scritto e motivato al Sindaco il quale avrà tempo per decidere entro le ore 12.00 del 10 maggio.*

In caso di squalifica di tutti i carri partecipanti, il trenta Aprile dell’anno successivo si procederà al sorteggio per stabilire l’ordine di partenza.

Art. 12 – delle penalità economiche

Si intendono per penalità economiche la riduzione percentuale o la mancata attribuzione di somme di denaro stanziate per il sollievo economico che il Comune, come successivamente disciplinato, impegna o che entrano nella disponibilità anche temporanea del Comune. Esse sono comminate dal Comune con atto scritto e motivato.

La riduzione totale è comminata nei casi tassativamente sottoelencati:

- mancata partecipazione alla processione in onore di SAN LEO di cui all'art. 9;
- in caso di mancata accettazione del riconoscimento di cui all'art. 7 § 5 lettera l) [convalida della corsa].

La riduzione del 50% con la devoluzione di essa a favore degli altri "carri" è comminata nei seguenti casi:

- mancato rispetto dell'ordine del Sindaco di cui all'art. 7, § 5, punto g);

La riduzione del 50% con la devoluzione ad associazioni animalistiche è comminata nei seguenti casi:

- violazione del dettato dell'art. 10, punto 3) [somministrazione agli animali di sostanze tali che ingenerano stati innaturali di eccitamento o di sforzo];
- violazione del dettato dell'art. 10, punto 4 [uso di pungoli o qualsiasi altro mezzo atto a stimolare il bue e tale da provocare lesioni anche superficiali].

Riduzioni non superiori al 50% possono essere comminate dal Sindaco per violazione dei tempi di cui all'art.9, primo capoverso (ritardo della laudazione del primo Maggio), art. 7, § 5, punto b) (ritardo nel presentarsi il giorno trenta del mese di Aprile alla benedizione dei buoi), violazione dell'art 7, § 5, punto e) [che si fermi dopo aver passato la linea gialla a cinquanta metri della partenza] e per ogni altra motivazione che turbi il pacifico svolgimento della Carrese quando essa possa essere imputata oggettivamente al "carro".

Il carro cui appartengono i Cavalieri e/o i Carrieri che incorrono nelle violazioni di cui ai punti VII e VIII dell'art. 11, subirà una decurtazione dei contributi comunali di € 1.000,00 per ogni singola violazione dagli stessi commessi".

TITOLO QUINTO – NORME FINALI

Art. 13 – dell'intervento istituzionale

Considerato l'alto valore morale, culturale e religioso che la Carrese di San Martino in Pensilis riveste per i propri cittadini, ogni anno nel bilancio di previsione viene stanziata, su apposito capitolo intitolato "contributo al sollievo economico delle spese di gestione dei carri", una somma di denaro da devolvere in loro favore.

Visto i sentimenti ed i valori che essa interpreta, la Carrese viene a svolgersi sotto la tutela e il patrocinio del Consiglio Comunale di San Martino in Pensilis.

Art. 14 – delle modifiche

Il presente regolamento può essere modificato con maggioranza qualificata dal Consiglio Comunale sessanta giorni prima del Trenta Aprile, dopo aver sentito il parere consultivo di apposita commissione comunale formata anche da rappresentanti dei "carri" partecipanti alla Carrese.

Le proposte di modifica sono inoltrate e discusse nell'ambito del Consiglio di Amministrazione della Fondazione San Leo, che fermo restando la sovranità del Consiglio Comunale, si farà latore di una sintesi delle proposte.

Art. 15

Tutte le liti nascenti dall'interpretazione dello Statuto e delle eventuali contestate violazioni dello stesso verranno risolte a mezzo arbitraggio del Giudice Unico. La violazione della clausola di arbitraggio comporterà il divieto per Amministrazione Comunale di erogare contributi in favore del/i Carro/i che violino tale clausola. Tali contributi saranno erogati ai carri non ricorrenti.